



COMUNE DI VIAREGGIO  
Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 25 del 1/4/2019

**OGGETTO:** Liquidazione per l'istanza di ammissione alla massa passiva n. 190 – FACCIOLI ANTONELLO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di APRILE, alle ore 14,35, nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nelle persone dei Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente		X
Dott. Quirino Cervellini	Componente	X	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	

Premesso

- che il Comune di Viareggio con deliberazione C.C. n. 59 del 2 ottobre 2014 ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con decreti del Presidente della Repubblica in data 17 novembre 2014 e in data 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (d'ora in poi, OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il D.P.R. del 17 novembre 2014 è stato formalmente notificato, in data 2 dicembre 2014, al componente dell'OSL Dott. Fabio Dostuni;
- che il D.P.R. del 18 marzo 2015 è stato formalmente notificato, in data 23 marzo 2015, ai restanti componenti dell'OSL, Dott. Quirino Cervellini e Dott.ssa Marina Savini;
- che ai sensi dell'art. 252, c. 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), questo OSL in data 23 marzo 2015 si è regolarmente insediato eleggendo quale presidente la Dr.ssa Marina Savini;

Visti i seguenti articoli del citato T.U.E.L.

- art. 252, c. 4, che stabilisce che l'OSL "ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";
- art. 254, c. 3, che prevede che nel piano di rilevazione della massa passiva siano inclusi "a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti da procedure esecutive estinte (...); i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione";
- art. 194, c. 1, lett. e), che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'"acquisizione di beni e servizi (...) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";
- art. 248, c. 4, che stabilisce che "Dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto (...) i debiti insoluti (...) non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria";
- art. 258, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti e che, al c. 3, prevede che "i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato (...) sono liquidate per intero";

#### Considerato

- che questo OSL, dopo la deliberazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- che con deliberazione n. 7 del 11 luglio 2016 questo OSL ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del citato T.U.E.L.;
- che il Commissario Straordinario con propria deliberazione n. 24 del 10 agosto 2016 ha aderito alla modalità semplificata;

Vista l'istanza n. **190**, presentata dal Sig. **FACCIOLI ANTONELLO**, con la quale si richiede la liquidazione di un debito relativo alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato (nello specifico, gli assegni nucleo familiare non percepiti nel periodo 01.7.2012-31.12.2013);

#### Dato atto

- che il Responsabile del Settore competente, con propria nota del 13.02.2017, ha attestato la natura e l'esigibilità del credito;
- che per l'importo ammesso alla liquidazione - pari a € 541,24 - **è stato assunto regolare impegno di spesa**, come da attestazione del Responsabile del Settore competente in data 07.3.2019;

#### Richiamati

- la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, con il quale viene emanato il *Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali*;
- il titolo VIII, capi II e III (in particolare, l'art. 258) del citato T.U.E.L.;
- l'art. 31, c. 15, della L. 27 dicembre 2002, n. 289;

con votazione unanime

### DELIBERA

di liquidare la cifra di € 541,24 al Sig. FACCIOLI ANTONELLO;

- 1) di assicurare il pagamento entro gg. 30 dall'adozione del presente atto, fatti salvi i dovuti controlli in ordine alla regolarità fiscale e contributiva del soggetto creditore e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito, pignoramenti, ecc.;
- 2) di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico Finanziario dell'Ente di adottare gli atti di Sua competenza conseguenti a questa deliberazione;
- 3) di individuare come responsabile del procedimento la Presidente dell'OSL Dott.ssa Marina Savini;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, c. 6, del citato D.P.R. n. 378/1993.

La presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del citato T.U.E.L., a cura del personale di supporto all'OSL, e verrà trasmessa, a cura dello stesso personale di cui sopra, al Sindaco, al Segretario generale, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente e ai Dirigenti per quanto di rispettiva competenza.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Marina Savini

Dott. Quirino Cervellini

Dott. Fabio Dostani

